

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL  
DECRETO LEGISLATIVO DEL 17 MARZO 1995 N. 230 E SUCCESSIVE MODIFICHE  
ED INTEGRAZIONI – SORVEGLIANZA FISICA**

**TRA**

l'Università degli Studi di Palermo, codice fiscale n. 80023730825 – partita iva 00605880822, con sede a Palermo, Piazza Marina n. 61, in persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Romeo, operante ai fini del presente atto tramite il Servizio di Radioprotezione con sede a Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 6 (d'ora innanzi denominata "Università")

**E**

l'Istituto Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica (di seguito denominato IASF) di Palermo, (facente parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica - I.N.A.F.), con sede in Palermo in Via Ugo La Malfa, 153, codice fiscale n. 97220210583, nella persona del Direttore dello IASF, Dott. Giancarlo Cusumano (d'ora innanzi denominato "Committente")

**PREMESSO CHE**

- lo IASF, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano la detenzione e l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- lo IASF deve avvalersi di un Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. 230/95 ("Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti") e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Esperto Qualificato è, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. u) del D.Lgs. n. 230/95, soggetto che possiede cognizioni ed addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radio-tossicologico, assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel Decreto precedentemente citato;
- lo IASF non ha personale strutturato con specifica competenza qualificata come richiesto dal D.Lgs. n. 230/95;
- l'Ateneo può intrattenere, in applicazione dell'art. 9 comma 9 del vigente Statuto, rapporti e convenzioni con Enti esterni e che questi possono essere stipulati, nelle ipotesi previste dai Regolamenti di Ateneo, dal Direttore Generale;
- l'Ateneo può inoltre svolgere, avvalendosi di proprio personale, prestazioni di tipo professionale nell'interesse di committenti pubblici o privati in applicazione dell'art. 66 del D.P.R. n. 382/80 e del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi, emanato con D.R. n. 3468 del 06/10/2014;
- è attivo presso l'Università degli Studi di Palermo il Servizio di Radioprotezione con competenze nel campo della sorveglianza fisica;
- il Servizio di Radioprotezione di Ateneo può svolgere prestazioni conto terzi, in applicazione del Regolamento dell'Università degli Studi di Palermo per l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni), attualmente vigente;
- con avviso di selezione prot. n. 87129 del 10/11/2016, pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo il 11/11/2016 rif. n. 1429, per il "Conferimento di n. 1 incarico di Esperto Qualificato di III grado per la Sorveglianza Fisica d'Ateneo e del Reattore Nucleare di Ricerca - AGN 201 Costanza" l'Università degli Studi di Palermo ha individuato come Esperto Qualificato di Ateneo il Prof. Ing. Elio Tomarchio;



## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 - Oggetto della convenzione**

Il Committente, al fine di ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 230/95, richiede all'Università – che accetta – una prestazione di tipo professionale come meglio specificato all'articolo 2 della presente convenzione, per gli adempimenti previsti dal succitato Decreto Legislativo e per ogni altro adempimento previsto da quest'ultimo, dalle norme di legge e regolamenti di esecuzione ovvero da eventuali modifiche normative successive sulla medesima materia.

### **Articolo 2 – Responsabilità e doveri dell'Università**

L'Università, per il tramite del Servizio di Radioprotezione, provvede affinché il personale individuato per l'esecuzione della prestazione curi tutte le incombenze che la normativa, menzionata all'articolo 1, affida alla competenza del personale stesso.

L'Università, per il tramite del Servizio di Radioprotezione, vigila sulla correttezza, regolarità e precisa esecuzione delle prestazioni necessarie per la realizzazione delle attività di cui al citato D.Lgs. 230/1995.

L'Università, per il tramite del Servizio di Radioprotezione e del Responsabile della prestazione di cui all'art. 3, è autorizzata, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., con il presente atto, al trattamento dei dati personali detenuti dal Committente per le attività istituzionali, ai fini dell'espletamento dell'incarico e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Fermo restando il rispetto delle vigenti norme, l'Università vigila, acquisendo pure espresso impegno dal Responsabile di cui all'art.3, sull'obbligo a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto si sia venuto a conoscenza sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla presenza del citato Responsabile nei locali del Committente.

L'Università, per il tramite del Servizio di Radioprotezione e del citato incaricato della prestazione, presenterà al Committente nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente una relazione tecnico-descrittiva sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, sulla regolare esecuzione delle prestazioni relative alle funzioni assegnate e provvederà all'effettuazione delle comunicazioni previste dalle norme in materia.

L'Università garantisce l'impegno e la professionalità necessari per il conseguimento del miglior risultato.

### **Articolo 3 - Responsabile della prestazione**

Le prescrizioni, oggetto della presente convenzione, verranno espletate, per conto dell'Università dal Prof. Ing. ELIO TOMARCHIO, nato a Messina, il 5/11/1957, Esperto Qualificato in radioprotezione, iscritto all'albo nazionale degli Esperti Qualificati di III grado, Professore Associato presso il Dipartimento Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici.

L'eventuale sostituzione del responsabile della esecuzione della prestazione, da parte dell'Università dovrà essere approvata dal Committente.



#### **Articolo 4 - Obblighi del Committente**

Il Committente metterà a disposizione i dati, gli elementi e le informazioni necessarie, assicurando all'Università le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, e provvederà a quanto previsto per i datori di lavoro dal Decreto Legislativo 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 5 - Compenso**

Per tutti gli adempimenti sopra specificati ed ogni altro prescritto dalla vigente normativa in materia, il Committente corrisponderà all'Università il corrispettivo di euro annuo 800,00 (ottocento) a consuntivo dell'attività svolta. La somma di cui al precedente comma, oltre IVA, sarà liquidata dallo IASF a seguito di presentazione di apposita fattura da parte dell'Università.

#### **Articolo 6 - Tempi e durata dell'esecuzione della convenzione**

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (UNO) a decorrere dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2018. La stessa potrà essere rinnovata previo consenso esplicito delle parti.

#### **Articolo 7 - Segretezza**

L'Università, nella persona del Responsabile della esecuzione della prestazione di cui all'art. 3, nel periodo di vigenza della convenzione, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Committente, in virtù della presente convenzione.

Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto della presente convenzione per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero comunicati dallo stesso Responsabile della esecuzione della prestazione, o dai suoi collaboratori, in virtù della presente convenzione e che non costituiscano l'oggetto della convenzione stessa.

#### **Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

Il Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo del nome dell'Università per scopi pubblicitari.

E' esclusa l'utilizzazione dei risultati della prestazione quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.

L'Università, nella persona del Responsabile della prestazione, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, che non sarà irragionevolmente negata.

### **Articolo 9 – Modifica o risoluzione**

La presente convenzione potrà essere modificata o risolta prima della scadenza previo espresso accordo tra le parti ovvero al subentrare di nuove disposizioni normative che dovessero contrastare con le clausole in esse contenute.

### **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy ed proprio Regolamento in materia di protezione dei dati personali.

Il Committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente convenzione.

### **Articolo 11 – Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Palermo.

### **Articolo 12 - Registrazione e spese**

La presente convenzione, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte II art. 1, punto b) del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno in tal caso a carico della parte che intende richiederla.

Eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Committente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Romeo

Il Direttore dello IASF  
Dott. Giancarlo Cusumano

Firmato digitalmente da:Antonio Rome  
o  
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STI  
DI DI PALERMO/80023730825  
Unita':DIRETTORE GENERALE  
Data:13/03/2018 09:33:35

